



COMUNE DI APRILIA

PROVINCIA DI LATINA

www.comune.aprilia.lt.it

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI
ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE
2016, N. 50.**

(Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 294 del 14.11.2017)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

Art. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del fondo risorse finanziarie previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In tale contesto l'Ente:
 - a) valorizza ed incentiva le professionalità tecniche ed amministrative interne;
 - b) dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai Tecnici e Collaboratori qualificati;
 - c) assolve all'esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica.
2. Gli incentivi per funzioni tecniche sono ripartiti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, tra i dipendenti dell'Ente che svolgono attività di Responsabile Unico del Procedimento e le funzioni tecniche come meglio specificato nell'art. 113, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Si precisa che il 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa per i centri di costo, nonché all'ammodernamento ed all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini. Tali percentuali sono trattenute a monte del calcolo e della ripartizione dei compensi come definiti dal presente Regolamento.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

- a) **“Legge”** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- b) **“Fondo incentivi per funzioni tecniche”**: fondo costituito da risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, forniture o servizi posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici come descritte al successivo punto f).
La restante parte delle risorse finanziarie del *fondo incentivi per funzioni tecniche*, detratto il 20% come precisato al precedente art. 1, sub. 3, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale;
- c) **“Responsabile del Procedimento” (RUP)**, il dipendente dell'Ente nominato, ai sensi dell'art. 31 della Legge, per presidiare le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;
- d) **“Tecnici qualificati”** i soggetti - dipendenti dell'Ente in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell'attività di direzione lavori, del coordinamento sicurezza in esecuzione, dell'esecuzione e del collaudo di lavori, forniture e servizi;
- e) **“Collaboratori qualificati”** i soggetti - dipendenti dell'Ente che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate al RUP, alla direzione dei lavori, all'esecuzione e al collaudo di lavori, forniture e servizi. I “Collaboratori qualificati” sono

responsabili, direttamente e congiuntamente al delegante, delle attività loro affidate e dei relativi esiti. Siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente.

- f) **"Attività incentivabili"**: sono le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione dei contratti nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
- g) **"Nuovi Lavori"** - Si intendono per Nuovi Lavori tutte le azioni necessarie per pianificare, progettare e realizzare una nuova opera in cui è necessario redigere un progetto esecutivo come da indicazioni del Codice e delle norme attuative composto da tutti gli elaborati tecnici necessari e comprensivo dell'aggiornamento e/o della redazione del Piano di Manutenzione che sarà oggetto di successivi interventi manutentivi.
- h) **"Manutenzione Ordinaria"**; Si intende per Manutenzione Ordinaria ogni intervento su un'opera di qualunque genere che non determina un aumento del valore economico dello stesso ma è finalizzato a mantenere in efficienza l'opera stessa. Gli interventi di manutenzione ordinaria vengono pianificati dall'ufficio e/o dal Responsabile del procedimento sulla base del Piano di Manutenzione dell'Opera redatto in fase di realizzazione. Per la pianificazione di tali interventi, in genere, non si prevede la redazione di elaborati grafici e descrittivi di progetto.
- i) **"Manutenzione straordinaria"** di Pronto Intervento: Si intendono per interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento ogni azione determinata dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico incaricato intesa per affrontare interventi non pianificati e non pianificabili determinati da situazioni impreviste ed imprevedibili e di somma urgenza. Per tali azioni è necessaria una relazione descrittiva supportata da verbale di constatazione e da una rendicontazione dei lavori effettuati sulla base di prezziari vigenti.
- j) **"Manutenzione Straordinaria"** - Si intende per Lavori di Manutenzione Straordinaria, in genere l'insieme delle azioni migliorative e/o correttive che determinano in modo significativo l'aumento del valore residuo e/o la longevità dell'opera il cui scopo non è dettato da una esigenza impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento ma riguarda, in generale il miglioramento delle prestazioni e/o dell'affidabilità incrementando il valore patrimoniale da sottoporre alla procedura di ammortamento. Per gli interventi di manutenzione straordinaria è necessario redigere un progetto esecutivo come da indicazioni del Codice e dei regolamenti attuativi composto da tutti gli elaborati tecnici necessari e comprensivo dell'aggiornamento e/o della redazione del Piano di Manutenzione che sarà oggetto di successivi interventi manutentivi.

Art. 3 - Costituzione dell'incentivo per le funzioni tecniche

1. Il fondo di cui all'art. 113, comma 3, della Legge è costituito da una somma pari al 1,60% (80% del 2%) dell'importo a base d'appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da ripartire tra il personale dipendente incaricato delle funzioni tecniche come elencate di seguito:
 - a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
 - b) verifica e validazione preventiva dei progetti;

- c) predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) responsabile del procedimento
- e) incaricati della direzione dei lavori ovvero della direzione dell'esecuzione per forniture e servizi;
- f) della vigilanza,
- g) dei collaudi tecnici e amministrativi e delle verifiche di conformità,
- h) del collaudo statico, degli studi e delle ricerche connesse,

nonché tra i loro collaboratori, dipendenti dell'amministrazione

2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
3. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
4. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica in relazione ai ribassi che si verificano in sede di appalto, mentre in caso di modifiche dei contratti in aumento (non dovute ad errori progettuali), sarà aumentato in proporzione alla variazione.
5. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto di lavori o programma di acquisizione di forniture o servizi.

Art. 4 - Ripartizione dell'incentivo per Lavori, forniture e servizi

1. All'interno del complessivo "Fondo incentivi per funzioni tecniche", le somme che confluiscono nell'incentivo sono definite come segue:

IMPORTO A BASE DI GARA	%	(euro)
inferiore a € 1.000.000,00	80% del 2%	fino a € 16.000,00
tra € 1.000.000,01 ed € 3.000.000,00	80% del 1,75% dell'importo eccedente € 1.000.000,00	fino a € 44.000,00
tra € 3.000.000,01 ed € 5.000.000,00	80% del 1,50% dell'importo eccedente € 3.000.000,00	fino a € 68.000,00
oltre 5.000000,01	80% del 1,00% dell'importo eccedente € 5.000.000,00	Var.

2. Nel caso intervengano incrementi dei costi previsti dal quadro economico dell'intervento, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella pari misura percentuale. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 106 della Legge ad esclusione del caso di modifica a causa di errori o di omissioni progettuali. Non saranno computati, ai fini del calcolo della riduzione altresì gli aumenti dell'importo dei lavori per lavori supplementari debitamente autorizzati dall'Ente.
3. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'intervento fino a sei mesi, i fondi incentivanti indicati nel precedente comma 1 sono ridotti nella misura del 3%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, le sospensioni legittime di cui all'art. 107 della Legge.
4. L'impegno di spesa delle somme destinate all'incentivo è sempre antecedente all'adozione degli atti di utilizzo.

Art. 5 - Ripartizione del fondo incentivante

1. La ripartizione degli incentivi tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno in capo ai dipendenti dell'Ente, derivante dall'attribuzione esclusivamente delle funzioni tecniche elencate al comma 1 dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio. I predetti incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ente:
 - se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane;
 - se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico, in caso in cui siano richieste particolari professionalità per svolgere le attività di controllo dell'esecuzione e collaudo per l'acquisizione di beni e servizi.Si intendono svolti internamente anche gli incarichi affidati, totalmente o parzialmente, a dipendenti di altra pubblica amministrazione, sulla base di apposita convenzione o di analoga modalità di gestione associata delle attività istituzionali.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento.
4. L'attività di collaborazione è espletata dal personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non assumendo la direzione lavori e RUP, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione.

5. Qualora uno o più ruoli, per le motivazioni che devono essere esplicitate nell'atto di conferimento dell'incarico, siano coperti da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo non potrà essere liquidata ma andrà ad incrementare il "fondo" di cui al precedente comma 2 dell'art. 3 del presente regolamento.
6. Per lavori, gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione appresso indicata al raggiungimento degli "steps" indicati nelle colonne "Fasi intervento" (80% del 2% max):

Attività generale	Quota max.	Cod.	Attività specifica	Sub %	Fasi intervento		
					Aggiud. Definitiva	50% avanz. Lavori	Approvaz. Collaudo
Pianificazione	10%	P1	Attività di programmazione della spesa	5,00%	100%		
		P2	Procedure espropriative per pubblica utilità	5,00%	100%		
Verifica progetti	10%	V1	Attività di verifica progetti con sottoscrizione degli atti	5,00%	100%		
		V2	Attività di validazione progetti con sottoscrizione degli atti	5,00%	100%		
Fase di gara	10%	G1	Predisposizione e controllo degli atti di gara	10,00 %	100%		
Fase esecutiva	30%	E1	Direzione lavori e contabilità	20,00 %		50%	50%
		E2	Collaudo statico	5,00%			100%
		E3	Certificato regolare esecuzione	5,00%			100%
Responsabile Unico del Procedimento	40%	R1	Responsabile Unico del Procedimento Art. 31 D.Lgs 50/2016 – Responsabile dei lavori ai sensi art. 89 c. 1 c) D. Lgs 81/2008	20,00 %	60%	20%	20%
		R2	Attività supporto tecnico R.U.P. - (Predisposizione atti amministrativo-contabili, rapporti con gli enti, rendicontazioni, verifiche requisiti pre contrattuali e per subappalti, ecc.)	8,00%	60%	20%	20%
		R3	Attività supporto tecnico R.U.P. - Comunicazioni SITARL/SIMOG	7,00%	60%	20%	20%
		R4	Attività supporto amministrativo R.U.P. – (Implementazione banche dati, adempimenti trasparenza, BDAP ecc.)	5,00%	60%	20%	20%
TOTALI	100%			100%			

7. Per forniture e servizi, gli incentivi saranno liquidati tra i dipendenti incaricati delle seguenti attività secondo la ripartizione appresso indicata al raggiungimento degli "steps" indicati nelle colonne "Fasi intervento" (80% del 2% max):

Attività generale	Quota max.	Cod.	Attività specifica	Sub %	Fasi intervento		
					Aggiud. Definitiva	50% avanz. Fornitura/servizio	Approvaz. Collaudo
Pianificazione	10%	P1	Attività di programmazione della spesa	10,00%	100%		
Fase di gara	10%	G1	Predisposizione e controllo degli	10,00%	100%		

			atti di gara				
Fase esecutiva	40%	E1	Direzione dell'esecuzione	30,00%		50%	50%
		E2	Collaudo del servizio e/o della fornitura; Verifica di conformità	10,00%			100%
Responsabile Unico del Procedimento	40%	R1	Responsabile Unico del Procedimento Art. 31 D.Lgs 50/2016	20,00%	60%	20%	20%
		R2	Attività supporto al R.U.P. - (Predisposizione atti amministrativo-contabili, rapporti con gli enti, rendicontazioni, verifiche requisiti pre contrattuali e per subappalti, ecc.)	10,00%	60%	20%	20%
		R3	Attività supporto R.U.P. - Comunicazioni SITARL/SIMOG (Implementazione banche dati, adempimenti trasparenza, BDAP ecc.)	10,00%	60%	20%	20%
TOTALI	100%			100%			

Art. 6 - Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento sono adottati con Atto del Dirigente del Settore competente, adeguatamente motivata in relazione ai seguenti criteri:

- valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
- valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse; rotazione degli incaricati;
- distribuzione omogenea dei carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo alla restante dotazione organica.

Con l'Atto di conferimento, il Dirigente, sentito il RUP:

- a. nomina gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione e collaudo dei lavori e dell'esecuzione e collaudo per l'acquisizione di beni e servizi;
- b. individua i collaboratori qualificati del RUP, nonché degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione e del collaudo dei lavori, dell'esecuzione e collaudo per l'acquisizione di beni e servizi; e per le altre attività di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 5 del presente regolamento, specificandone la quota incentivante attesa;
- c. specifica quali attività principali e/o di collaborazione qualificata sono eventualmente da attribuire a professionisti esterni all'Ente;
- d. specifica la previsione del tempo lavoro necessario alle professionalità in organico per svolgere gli incarichi attribuiti, nonché la ripartizione delle incentivazioni;
- e. adotta il cronoprogramma delle attività,.

Sono a carico dell'Ente le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della Legge.

Art. 7 – Liquidazione degli incentivi

La liquidazione erogazione degli incentivi è disposta, di norma, entro i 30 giorni successivi all'acquisizione del diritto accertato secondo le fasi di avanzamento dell'intervento di seguito indicate:

1. Aggiudicazione definitiva (coincidente con l'esecutività dell'atto che dispone l'aggiudicazione definitiva);
2. Raggiungimento del 50% dell'opera o della fornitura/servizio (accertabile da atti contabili ufficiali od attestato dal Direttore dei Lavori o Direttore dell'esecuzione del servizio o della fornitura);
3. Approvazione degli atti di collaudo (coincidente con l'esecutività dell'atto che dispone l'approvazione degli atti di collaudo finale dell'opera o dell'approvazione della verifica di conformità della fornitura/servizio e conseguente liquidazione delle spettanze finali all'impresa)

La liquidazione degli incentivi è disposta con provvedimenti del Dirigente del settore competente che, riportando gli atti principali di riferimento, attesta l'osservanza o meno dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, servizio o fornitura, l'osservanza o meno dei costi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, la regolare esecuzione delle attività e specifica consuntivamente il tempo lavoro assorbito dalle professionalità in organico per svolgere gli incarichi attribuiti, l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente. Con i citati provvedimento dirigenziale pertanto si provvederà alla ripartizione degli incentivi tra il personale che ha effettivamente svolto le singole attività. Tale provvedimento sarà trasmesso all'ufficio Risorse Umane per l'inserimento in busta paga.

Al citato provvedimento di ripartizione delle somme dovrà essere allegato il prospetto, su modulistica opportunamente predisposta, per la determinazione dell'incentivo comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione e comunque come previsto dalla normativa vigente.

È facoltà del Dirigente competente trasmettere i citati provvedimenti di ripartizione degli incentivi all'Ufficio Risorse Umane in forma cumulativa, in tal caso con cadenza almeno semestrale (ad es. entro il mese di maggio ed entro il mese di novembre).

Nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, non sarà possibile corrispondere ad ogni singolo dipendente una somma eccedente il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. L'eccedenza sarà corrisposta negli anni successivi fermo restando il non superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8 – Relazione periodica sull'applicazione del regolamento - Trasparenza

Ogni anno, il Dirigente competente redige ed invia al Responsabile della Trasparenza le informazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n° 33/2013 in ordine all'applicazione del presente regolamento.

Art. 9 – Copertura rischi professionali

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 della Legge, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento l'assicurazione dei dipendenti, nonché le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

Art. 10 – Efficacia

Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all'applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all'entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 20 Aprile 2016.

Art. 11 – Entrata in vigore – disposizioni transitorie

Il presente regolamento consta di n. 11 articoli, è stato sottoposto all'esame della delegazione trattante nella seduta del 20/10/2017 ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.

Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC ecc, che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata.